



**La legge n. 262 del 28 dicembre 2005
"Legge sul Risparmio"**

*Le nuove responsabilità del Direttore
Amministrativo*

Agenda

- La legge 262 del 28 dicembre 2005**
- La nuova disciplina in materia di redazione dei documenti contabili societari**
- L'evoluzione della normativa italiana**
- I punti di contatto con il Sarbanes Oxley Act**
- Gli impatti della nuova normativa**
- Come approcciare un progetto di compliance alla 262**
- Considerazioni conclusive**

**La Legge 262
del 28 dicembre 2005**



La Legge 262 del 28 dicembre 2005

- ❑ La “Legge sul Risparmio” ha significativamente modificato il T.U. della Finanza intervenendo su molteplici profili di rilievo ai fini del corretto funzionamento del sistema finanziario (intermediari, mercati, strumenti e istituzioni)
- ❑ In particolare ha introdotto:
 - Modifiche alla normativa relativa agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate
 - **Norme che regolamentano i rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria**
 - Disposizioni in materia di conflitti di interesse e disciplina della attività finanziarie
 - Obblighi di informazione sull’adesione a Codici di comportamento
 - **Norme sulla redazione dei documenti contabili societari**
 - Disposizioni in materia di revisione dei conti
 - Disposizioni concernenti le autorità di vigilanza
 - Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative

**La nuova disciplina
in materia di redazione
dei documenti contabili
societari**



La nuova disciplina in materia di redazione dei documenti contabili societari

Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - il nuovo art. 154-bis del d.lgs. 58/98 introduce le seguenti previsioni:

*“Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla **redazione dei documenti contabili societari**, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo” (comma 1).*

*“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone **adeguate procedure amministrative e contabili** per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario” (comma 3).*

*“Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti **adeguati poteri e mezzi** per l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo” (comma 4).*

La nuova disciplina in materia di redazione dei documenti contabili societari

Ruoli e responsabilità nella predisposizione dei documenti contabili – l'art. 154-bis stabilisce:

*“Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da **una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.**” (comma 2).*

“Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob” (comma 5).

L'evoluzione della normativa italiana



L'evoluzione della normativa italiana

- ❑ La “Legge sul Risparmio” si inserisce in un contesto di evoluzione della normativa e dei regolamenti vigenti in Italia, dai quali si evince:
 - un costante aumento della rilevanza assegnata ai sistemi di controllo interno (SCI)
 - la definizione di precise responsabilità in capo alle società, al management e agli organi di controllo sull'adeguatezza del SCI

- ❑ I riferimenti primari sono:
 - Testo Unico della Finanza
 - Riforma Vietti
 - Istruzioni Banca d'Italia in materia di vigilanza
 - Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.
 - D. Lgs. 231/01 (e successive evoluzioni)
 - Circolare ISVAP del 30 dicembre 2005 (Disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi)

L'evoluzione della normativa italiana

Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998)

Art. 149 – “Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno”

Riforma Vietti

Art. 2403 – Il Collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge e dello statuto.
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'evoluzione della normativa italiana

Banca d'Italia circolare 229 21/4/1999 (Istruzioni di Vigilanza per le Banche titolo IV, cap.11, sez.II)

Banca d'Italia definisce il sistema dei controlli interni, come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- Efficace ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi ecc.)
- Salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite
- Affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali
- Conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

L'evoluzione della normativa italiana

D.Lgs. 231/2001


L'Ente non risponde dei reati commessi se **prova** che:

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** (“modelli organizzativi”) **idonei a prevenire** i reati oggetto del Decreto;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un “**organismo**” dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e gestione;*
- d) *il reato è stato commesso senza che vi fosse **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).*

Nel caso in cui l'illecito sia stato materialmente commesso da un dipendente, l'Ente è ritenuto responsabile se non sono stati osservati gli obblighi di direzione o vigilanza.

L'evoluzione della normativa italiana

D.Lgs. 231/2001



L'evoluzione della normativa italiana

Art. 25-ter: Reati societari (introdotti con il D.Lgs n. 61/2002)

- ✓ *False comunicazioni sociali*
- ✓ *Falso in prospetto*
- ✓ *Falsità nelle relazioni/ comunicazioni delle società di revisione*
- ✓ *Formazione fittizia del capitale*
- ✓ *Indebita restituzione di conferimenti*
- ✓ *Illegale ripartizione di utili e di riserve*
- ✓ *Illecite operazioni azioni/ quote sociali/ delle soc. controllate*
- ✓ *Operazioni in pregiudizio dei creditori*
- ✓ *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*
- ✓ *Indebita influenza sull'assemblea*
- ✓ *Aggiotaggio*
- ✓ *Impedito controllo*
- ✓ *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza*

L'evoluzione della normativa italiana

Market abuse

L'art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004) ha disposto il recepimento della Direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato e delle relative misure di attuazione e ha apportato una serie di modifiche al **D. Lgs. n. 58/1998** (TUF) e al **D.Lgs. N. 231/2001** che si sono, sostanzialmente, tradotte in:

- un aggiornamento della disciplina degli emittenti in tema di informativa societaria;
- l'ampliamento dei poteri di vigilanza e di indagine della Consob;
- la revisione dei reati in tema di abusi di mercato;
- l'introduzione di nuovi illeciti amministrativi in materia.

Con la finalità di concludere il recepimento nel nostro ordinamento della disciplina comunitaria sugli abusi di mercato, la Consob ha adottato due **delibere (n. 15232 e n. 15233 del 29 novembre 2005)** che integrano i Regolamenti attuativi del TUF sugli emittenti e sui mercati.

L'evoluzione della normativa italiana

ISVAP Circolare 577/D del 30 dicembre 2005 (Disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi)

La circolare dell'Isvap definisce il sistema dei controlli interni, come “l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- un adeguato controllo dei rischi;
- l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- la salvaguardia del patrimonio;
- la conformità dell'attività d'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

Il sistema dei controlli interni richiede un continuo processo di attività, svolte, con diversi ruoli, dal Consiglio di amministrazione, dall'Alta Direzione, dal Collegio sindacale e da tutto il personale. Esso permea tutte le unità aziendali e costituisce parte integrante dell'attività quotidiana dell'impresa”.

L'evoluzione della normativa italiana

Borsa Italiana (Codice di Autodisciplina rivisto nel marzo 2006)

- **Paragrafo 8.P.1:** “Il SCI è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati”
- **Paragrafo 8.P.2:** “Un efficace SCI contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti”.
- **Paragrafo 9.3:** “Il CdA valuta l'adeguatezza del SCI rispetto alle caratteristiche dell'impresa”

L'evoluzione della normativa italiana

- **Paragrafo 8.C.2:** “Il CdA esercita le proprie funzioni relative al SCI tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale ed internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del D. Lgs. 231/01”
- **Paragrafo 8.C.7:** “L'emittente istituisce una funzione di internal audit. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale”.

I punti di contatto con il Sarbanes Oxley Act



Il Sarbanes Oxley Act

I principali adempimenti

	Principali disposizioni	Implicazioni
Sections of the Act	302 CEO e CFO Certification dei "SEC Filings" periodici	Inaccuratezze che possono comportare l'incriminazione di dirigenti della società devono essere identificate e rimosse
	404 CEO & CFO Certification dei controlli interni con Attestazione da parte dei Revisori	Richiede una continua documentazione, valutazione, test e sistemazione dei controlli sul reporting finanziario
	409 Rapida e aggiornata informativa degli eventi sia finanziari che operativi	Monitoraggio, prevenzione e informativa in tempo reale di cambiamenti significativi devono essere sistematici
	802 Conservazione e protezione della documentazione relativa all'attività di revisione	Si richiede l'adozione di sistemi di archiviazione digitale, ivi inclusi la corrispondenza e gli e-mails

Other Mandatory Requirements

103	Audit Record Retention and Security	406	Code of Ethics Creation and Disclosure
201	Monitoring and Pre-Approval of Non-Audit Services	407	Disclosure of Financial Expertise on the Audit Committee
301	Audit Committee Monitoring and Complaint/Issue Process	408	Facilitation of SEC Reviews
306	Monitoring and Prevention of Insider Trading	501	Security Analyst Monitoring and Disclosure
401	Financial Reporting Disclosure	806	Whistle Blower Communications and Response
402	Monitoring and Prevention of Personal Loans to Executives	906	Financial Reporting Certification
403	>10% Ownership Disclosures Within Two Business Days	1102	Record Retention and Security

Confronto con la Sarbanes-Oxley

Legge sul risparmio Art. 154-bis del TUF	Sarbanes-Oxley Section 404
<p>Il Dirigente adotta le procedure amministrative e contabili adeguate per la predisposizione del bilancio d'esercizio e, se previsto, del bilancio consolidato.</p> <p>Gli organi amministrativi ed il Dirigente attestano, con propria relazione, da allegare al bilancio, l'adeguatezza delle procedure adottate, l'effettiva applicazione delle stesse, e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.</p>	<p>Il Management delle società deve, con cadenza annuale:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ dichiarare la propria responsabilità rispetto all'istituzione e al mantenimento di un adeguato ed efficace sistema di controllo interno;▪ identificare il modello utilizzato come criterio per valutare l'efficacia dei controlli interni sul processo di elaborazione dell'informativa di bilancio;▪ valutare l'efficacia dei controlli di linea sul processo di elaborazione dell'informativa di bilancio, specificando gli eventuali punti deboli rilevanti che sono emersi dall'attività di analisi; <p>La società di revisione deve, con la stessa cadenza:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rilasciare un'attestazione sulla valutazione effettuata dal Management in ordine alla operatività ed efficacia dei controlli interni.



Punti di contatto tra le due normative

Gli impatti della nuova normativa



Gli impatti operativi e organizzativi per i gruppi Italiani

Disposizione normativa (art. 154-*bis*)

1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un **dirigente** preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo

Interpretazione

Anche se la norma non lo esplicita, la figura del "dirigente" viene dai più identificata con il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Impatto

Modifica della statuto per prevedere le modalità di nomina del Dirigente e la sua collocazione all'interno dell'organigramma aziendale

Gli impatti operativi e organizzativi per i gruppi Italiani

Disposizione normativa (art. 154-bis)

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una *dichiarazione scritta* del **direttore generale** e del **dirigente** preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne **attestano la corrispondenza al vero**

Interpretazione

La norma si applica a tutte le informazioni di carattere finanziario oggetto di comunicazioni ufficiali della società quali, ad esempio bilanci, comunicazioni al pubblico (ex art.114 T.U. Finanza), informazioni privilegiate, pubblicazioni su sito aziendale

Impatto

Nuove responsabilità per Direttore Generale e Dirigente che devono dichiarare in forma scritta la “corrispondenza al vero” della informativa societaria

Confronto con il Sarbanes Oxley Act (SOX)

La sezione 906 richiede che il prospetto contenente il bilancio (e le altre informazioni) annualmente depositato presso la SEC dalle società quotate a NY sia accompagnato da una dichiarazione scritta da parte dell'Amministratore Delegato e del CFO (o posizione equivalente) che attesti che il prospetto presentato:

- sia stato redatto nel rispetto della vigente normativa statunitense;
- costituisca una rappresentazione fedele della situazione economica e finanziaria della società

Gli impatti operativi e organizzativi per i gruppi Italiani

Disposizione normativa (art. 154-bis)

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari **predispone adeguate procedure amministrative e contabili** per la predisposizione del **bilancio d'esercizio** e, ove previsto, del **bilancio consolidato** nonché di ogni **altra comunicazione di carattere finanziario**

Interpretazione

La normativa non fornisce indicazioni e/o parametri per determinare "l'adeguatezza" di una procedura; a tale scopo è possibile fare riferimento a esperienze simili quali la SOX

Confronto con il Sarbanes Oxley Act (SOX)

La SOX richiede l'esistenza di **documenti formali** che, nel regolamentare l'operatività aziendale, prevedano specifiche attività di controllo tali da assicurare che il **rischio** di **errori/frodi** con impatto sull'informativa finanziaria sia mantenuto ad un **livello basso** (remoto). Il criterio utilizzato per l'individuazione dei processi rilevanti per l'informativa finanziaria è quello della "**materialità**", puntualmente definito nella SOX

Impatto

Identificazione dei propri processi di business con impatto sull'informativa finanziaria utilizzando il principio della "materialità", **rilevazione e formalizzazione** delle attività/controlli posti in essere a garanzia dell'integrità e completezza dei flussi informativi utilizzati per predisporre la reportistica finanziaria

Gli impatti operativi e organizzativi per i gruppi Italiani

Disposizione normativa (art. 154-bis)

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti societari devono essere conferiti **adeguati poteri e mezzi** per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo

Interpretazione

Anche in questo caso la norma non fornisce indicazioni circa la determinazione della "adeguatezza" di poteri e mezzi

Confronto con il Sarbanes Oxley Act (SOX)

Il CEO e il CFO sono responsabili della progettazione, implementazione e manutenzione del sistema di controllo interno che sovrintende la redazione del bilancio, valutandone, inoltre, l'efficacia e l'operatività; nel perseguire tale obiettivo, sulla base dell'esperienza derivante dall'applicazione della normativa, i CFO si sono avvalsi della collaborazione di altre funzioni aziendali quali Organizzazione, Internal Audit, Sistemi Informativi

Impatto

Il conferimento di poteri e mezzi "adeguati" implica che il dirigente deve essere messo nelle condizioni (in termini di **risorse e strumenti**) di adottare procedure adeguate rispetto a standard di riferimento generalmente accettati, potendone attestare poi, attraverso un processo di monitoraggio adeguatamente documentato, la complessiva adeguatezza ed efficacia

Gli impatti operativi e organizzativi per i gruppi Italiani

Disposizione normativa (art. 154-bis)

5. Gli **organi amministrativi delegati** e il **dirigente** preposto alla redazione dei documenti contabili societari **attestano** con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, **l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure** di cui al comma 3,... nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. **L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento Consob**

Interpretazione

E' improbabile che la Consob adotti modelli sostanzialmente differenti da quanto già previsto per le attestazioni richieste dalla SOX

Confronto con il Sarbanes Oxley Act (SOX)

Il CEO e il CFO sono responsabili della sottoscrizione di una relazione da includere nel bilancio annuale che attesti l'efficacia e l'operatività del Sistema di controllo interno adottato dalla società e dalle sue controllate rilevanti; il parametro utilizzato per l'individuazione delle controllate rilevanti è la materialità, puntualmente definita

Impatto

Nuove responsabilità per gli Organi Amministrativi Delegati e per il Dirigente che devono dichiarare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili adottate, anche dalle Società rilevanti appartenenti al Gruppo

I principali punti aperti

- Manca un preciso riferimento ad un “framework” di riferimento per valutare l’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili (COSO Framework?).
- Chi verifica le attestazioni del Management? Per ora non è prevista la verifica da parte della società di revisione (vedi al contrario Sarbanes Oxley Act). Dovrà esprimersi il Collegio Sindacale?
- Non ci sono riferimenti diretti da seguire per verificare l’effettiva applicazione delle procedure contabili amministrative (PCAOB standard n. 2)
- Non vi sono indicazioni su come gli organismi di controllo (in primo luogo CONSOB) svolgeranno una vigilanza sul rispetto di tali norme
- Mancano norme di riferimento precise per l’estensione della responsabilità alle società del gruppo

Come approcciare un progetto di compliance alla 262



Come approcciare un progetto di compliance alla 262

- ❑ In base alla legge, il management deve
 - **DOCUMENTARE** le procedure preposte alla generazione di informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria
 - **VERIFICARE** e **ATTESTARE** la loro **ADEGUATEZZA** rispetto all'obiettivo della veridicità delle informazioni da fornire al mercato
 - **VERIFICARE** e **ATTESTARE** la loro **EFFETTIVA OPERATIVITA'**


- ❑ Un progetto di compliance deve raggiungere questi obiettivi integrandoli in un disegno di “governance” che risponda ai modelli di riferimento che saranno identificati da Consob

Come approcciare un progetto di compliance alla 262




- Minimizzare la portata del progetto
 - Esercizio di “Box-ticking”
 - Limitato impegno a livello organizzativo e basso investimento
 - Minimizzare la consapevolezza e il coinvolgimento dell’organizzazione
- Cercare benefici aggiuntivi
 - Puntare ad un miglioramento dei processi e dei controlli
 - Ampio impegno a livello organizzativo ed elevato investimento
 - Richiede del tempo per essere pienamente efficace
 - Rendere sistematici i controlli e la cultura del controllo

Come approcciare un progetto di compliance alla 262




Come approcciare un progetto di compliance alla 262

1. Collegare la governance ai controlli



2. Implementare un'infrastruttura in linea con il modello COSO trasversale all'organizzazione a supporto della gestione del processo di compliance



Come approcciare un progetto di compliance alla 262

Il progetto dovrebbe porsi almeno questi obiettivi:

- Analisi dell'ambiente generale di controllo ("Entity Level").
- Identificazione dei processi che alimentano l'informativa finanziaria.
- Identificazione delle attività con evidenza dei relativi flussi
- Analisi e valutazione dei rischi relativi alle suddette attività e dei controlli in essere
- Definizione del piano di interventi di tipo procedurale, organizzativo e informatico.
- Formalizzazione delle procedure.
- Implementazione di un processo di verifica periodica dell'adeguatezza del disegno e della corretta operatività delle procedure amministrative-contabili (ruoli, responsabilità, modalità di svolgimento delle verifiche).


Come approcciare un progetto di compliance alla 262

La complessità e varietà degli adempimenti posti dalla nuova normativa richiede di avere un approccio graduale al necessario adeguamento alle nuove regole.



Come approcciare un progetto di compliance alla 262

La razionalizzazione dei controlli



Considerazioni conclusive



Considerazioni conclusive

- ❑ Le rilevanti responsabilità attribuite dalla Legge al Direttore Amministrazione e Finanza ed i poteri e mezzi di cui dovrà essere dotato portano ad un significativo cambiamento del ruolo sia all'interno dell'organizzazione che verso l'esterno
- ❑ Il riferimento di questo percorso evolutivo è il modello di CFO della tradizione anglosassone
- ❑ I CFO saranno un fattore chiave per far decollare la cultura del controllo e della gestione dei rischi da parte delle aziende italiane, favorendone l'integrazione nei meccanismi gestionali
- ❑ La compliance alla 262 rappresenta anche un'occasione unica per rivedere e ottimizzare i processi amministrativi assicurando al CFO un maggior controllo sui flussi informativi provenienti dalle varie aree aziendali e dalle varie società del gruppo
- ❑ Non si può escludere che i principi della 262 saranno estesi nel futuro anche alle società non quotate

Deloitte.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più di una delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu (una Verein svizzera), le sue member firm e le relative entità controllate e/o licenziatricie. Ciascuna member firm e ciascuna entità controllata e/o licenziataria è una entità giuridica separata e indipendente che opera sotto i nomi "Deloitte," "Deloitte & Touche," "Deloitte Touche Tohmatsu," o altri nomi derivati. I servizi sono forniti dalle member firm, dalle rispettive entità controllate o da entità licenziatricie e non dalla Verein Deloitte Touche Tohmatsu. Né Deloitte Touche Tohmatsu, in relazione alla sua natura di Verein (associazione) di diritto svizzero, né ciascuna delle member firm e/o delle entità controllate e/o licenziatricie può essere ritenuta in alcun modo responsabile per atti od omissioni posti in essere da altre entità.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, its member firm, and their respective subsidiaries and affiliates. As a Swiss Verein (association), neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its member firms has any liability for each other's acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", or other related names. Services are provided by the member firms or their subsidiaries or affiliates and not by the Deloitte Touche Tohmatsu Verein.



**La legge n. 262 del 28 dicembre 2005
"Legge sul Risparmio"**

*Profili di responsabilità ed impatti
assicurativi*

Agenda

- ❑ **Posizione dei Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili – Quadro di sintesi**
- ❑ **L'assicurazione della responsabilità dei predetti Dirigenti:**
 - 1) assunzione delle spese giudiziali e degli oneri da risarcimento da parte della Società**
 - 2) utilizzazione sostitutiva dell'assicurazione**
 - 3) profili tributari del versamento dei premi**
 - 4) connessi aspetti previdenziali**

Deloitte.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più di una delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu (una Verein svizzera), le sue member firm e le relative entità controllate e/o licenziatricie. Ciascuna member firm e ciascuna entità controllata e/o licenziataria è una entità giuridica separata e indipendente che opera sotto i nomi "Deloitte," "Deloitte & Touche," "Deloitte Touche Tohmatsu," o altri nomi derivati. I servizi sono forniti dalle member firm, dalle rispettive entità controllate o da entità licenziatricie e non dalla Verein Deloitte Touche Tohmatsu. Né Deloitte Touche Tohmatsu, in relazione alla sua natura di Verein (associazione) di diritto svizzero, né ciascuna delle member firm e/o delle entità controllate e/o licenziatricie può essere ritenuta in alcun modo responsabile per atti od omissioni posti in essere da altre entità.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, its member firm, and their respective subsidiaries and affiliates. As a Swiss Verein (association), neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its member firms has any liability for each other's acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", or other related names. Services are provided by the member firms or their subsidiaries or affiliates and not by the Deloitte Touche Tohmatsu Verein.